



COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Copia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 36 in data 23/03/2026

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022 - 2026/2028

L'anno duemilaventisei addì ventitre del mese di marzo alle ore dodici e minuti cinquantatre nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1	VANZAN MATTEO - Sindaco	Presente
2	DI MICHELE DAVID - Vice Sindaco	Presente
3	MOLINAROLI GIOVANNI MARIA - Assessore	Presente
4	ZANTEDESCHI MARTINA - Assessore	Collegato da remoto
5	PIGNOLI ROBERTA - Assessore	Presente

Totale presenti: 5

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. SCIBONA DAVIDE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'Assessore Zantedeschi Martina è presente in videoconferenza.

Il Presidente VANZAN MATTEO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 100 in data 12.12.2025, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con delibera di Consiglio comunale n. 101 in data 12.12.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- con delibera di Giunta comunale n. 161 in data 12.12.2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026-2028;

Preso atto che l'art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

1. *Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
2. *Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*
 - a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
 - b) *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
 - c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
 - d) *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto*

previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
 - f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*
 - g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*
- 3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*
- 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

Visti inoltre:

- l’art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*
- l’art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;*
- l’art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per*

l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160";

- *l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane".*
- *il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione";*

Dato atto che il Comune di Lavagno, alla data del 31 dicembre 2025 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, secondo quanto previsto dall'organigramma vigente.

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", il quale all'art. 1, c. 3 dispone: "*3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021*" e precisamente: "*6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*".

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, "*1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.*"

Richiamati:

-l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e della gestione agli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente”;

- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Dato atto che con decreti prot. nn. 19.847, 19.853, 19.855, 19.857 e 19.859 del 31.12.2025 il Sindaco ha conferito gli incarichi di Elevata Qualificazione per i settori dell'Ente dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

Visto l'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000, intitolato “Piano esecutivo di gestione”;

Considerato che l'Ente ha adottato il Piano Esecutivo di gestione 2026-2028 con deliberazione di G.C. n. 161 del 12.12.2025, con il quale ha dato atto che gli obiettivi per l'anno 2026 si intendevano quelli contenuti nella nota di aggiornamento al Dup 2026-2028 approvata con deliberazione di C.C. n. 100 del 12.12.2025;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 84 del 13.07.2022 si è provveduto ad approvare il “Regolamento sul sistema permanente di misurazione e valutazione della performance” che ha valenza a decorrere dall'anno 2022, poiché l'Ente era sprovvisto di una regolamentazione organica afferente la valutazione della performance e che risulta pertanto necessario provvedere ad approvare l'allegato A) di tale regolamento che definisce compiutamente ed in maniera esaustiva gli obiettivi assegnati ad ogni Settore;

Ritenuto pertanto di provvedere ad approvare, secondo l'allegato A) del Regolamento succitato, gli obiettivi per ogni Settore per l'anno 2026, che risultano dalle allegate schede al presente atto, facenti parte integranti e sostanziale del medesimo;

Dato atto che con il D. L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, si riafferma la necessità per gli organi di indirizzo politico-amministrativo di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità;

Attesto che con il D. L.vo 25/05/2017, n. 74, sono state apportate modifiche al D. L.vo n. 150/2009, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 07/08/2015, n. 124;

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D. L.vo n. 74/2017 (c.d Riforma Madia), le regioni e gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del citato D. L.vo n. 150/2009 ed in base alle modifiche apportate dallo stesso decreto n. 74/2017;

Dato atto:

- che l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diversi da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
- che questo Comune si è dotato dell'O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in forma monocratica;

- che l'O.I.V., ai sensi degli artt. 4 e 7 del D. L.vo n. 150/2009 ed ai sensi dell'art. 1 del regolamento O.I.V., ha effettuato una ricognizione dell'attuale Sistema per la misurazione e valutazione della performance e ha suggerito di approvare un nuovo Sistema omogeneo di Valutazione per il Segretario Comunale, i titolari di P.O. ed il restante personale dipendente, in conformità alla normativa di riferimento, con particolare riferimento al D. L.vo n. 74/2017;

Evidenziato che l'amministrazione comunale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, anche attraverso lo strumento di pubblicazione degli atti e provvedimenti adottati sul sito istituzionale dell'Ente;

Constatato che la programmazione, la misurazione e la valutazione dell'azione amministrativa sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dall'Ente, secondo i principi di efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e controllabilità;

Ritenuto che il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale, caratterizzato dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e premialità è coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, nonché è integrato con il sistema di gestione per la qualità e l'ambiente e con i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;

Dato atto che l'art. 39-ter del D.Lgs. 165/2002 novellato dal D.Lgs. 222/2023 prevede che tutte le P.A. debbano incaricare un "responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro";

Verificato altresì che l'art. 3 del D.Lgs. 222/2023 introduce all'interno degli enti la figura di un dirigente amministrativo o un altro dipendente ad esso equiparato che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità cui assegnare il compito di definire la piena accessibilità alle p.a., fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrassessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

Ritenuto pertanto di individuare nel Responsabile dell'incarico di EQ del Settore IV "Edilizia pubblica e lavori pubblici – patrimonio – ecologia – protezione civile" il Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro previsto dall'art. 39-ter del D.Lgs. 165/2002, nonché la figura prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 222/2023 quale funzionario incaricato all'accessibilità fisica delle persone con disabilità, provvedendo con tale atto ad assegnare anche gli obiettivi specifici previsti dal D.Lgs. 222/2023

Ritenuto altresì di individuare nel Responsabile dell'incarico di EQ del Settore II "Affari Generali – Segreteria – Tributi – Ced – Finanziaria e del personale" il funzionario incaricato all'accessibilità digitale delle persone con disabilità, provvedendo con tale atto ad assegnare anche gli obiettivi specifici previsti dal D.Lgs. 222/2023;

Visto il C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026 dall'ARAN e dalle OO. SS. dei dipendenti;

Visto il C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali – Area dirigenza, sottoscritto in data 23.02.2026 dall'ARAN e dalle OO. SS. dei dipendenti;

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;
- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”*
- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto*

esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”

- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.*”
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Verificato che, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 disposto dal Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31.12.2025), così come contenuto nel comunicato del Presidente ANAC n. 1 del 14 gennaio 2026, il termine ultimo per l'approvazione del P.I.A.O. è fissato al 30 marzo 2026;

Considerato che, sempre così come contenuto nel predetto comunicato, il Comune di Lavagno, avente meno di 50 dipendenti ha la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo, lo strumento programmatico afferente il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT);

Verificato che questo ente con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il P.I.A.O. 2024-2026 contenente anche il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 risultandone parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, non essendosi verificati fenomeni corruttivi in corso d'anno 2025 e in considerazione che gli obiettivi strategici sono rimasti pressoché immutati con l'avvento della nuova Amministrazione, con il presente P.I.A.O. non si procede alla redazione di nuovo PTPCT, confermando pertanto quello triennale 2024-2026 in precedenza approvato con delibera di G.C. n. 13 del 31.01.2024 e modificando esclusivamente solo il nuovo allegato “A – mappatura processi” a seguito di cambio di titolari di E.Q., anche in considerazione che l'Ente al 31.01.2026 era privo di Segretario Comunale reggente e di RPCT che potesse nel prescritto termine del 31.01.2026 provvedere a predisporre nuovo PTPCT;

Verificato pertanto che questo Ente dovrà entro il 31.01.2027 provvedere a redigere nuovo PTPCT;

Vista la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 predisposta dal Responsabile del Settore II in collaborazione con il Segretario Comunale e di titolari di incarico di Elevata Qualificazione per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. del 30 giugno 2022;

Considerato quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, come allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il predetto PIAO contiene, agli allegati B – le schede di afferenti il Piano degli Obiettivi 2026 distinti per ciascun settore secondo l'allegato A) del Regolamento sul sistema permanente di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di G.C. n. 87 del 13.07.2022;

Visti:

- il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 194 del 13/12/2023;

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26.09.2001 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto dell'esito positivo dei controlli di cui all'art. 147 bis del TUEL esperiti dal medesimo responsabile del servizio;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con Decreto 30 giugno 2022, n. 132, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e la modifica delle schede di cui all'allegato A) – mappatura processi del PTPC 2024-2026 e comprendente le schede di cui all'allegato B) afferenti il Piano degli Obiettivi 2026 distinti per ciascun settore;

2) di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

3) di dare mandato al titolare dell'Incarico di Elevata Qualificazione del Settore II, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

4) di dare mandato al titolare dell'Incarico di Elevata Qualificazione del Settore II di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

5) di demandare al responsabile del servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per la sua immediata applicazione in relazione alle materia contenute, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
VANZAN MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBONA DAVIDE

*Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)*